

## **MEDICO DI BORDO E COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE:**

### **CHI RISARCISCE IL DANNO DA *MALPRACTICE* ?**

Ritengo sia utile iniziare questa rubrica trattando (in maniera necessariamente sintetica) un argomento che costituisce frequente tema di discussione tra i Medici di Bordo: la ripartizione degli oneri di risarcimento tra Medico e Compagnia di Navigazione, nell' ipotesi di una accertata responsabilità civile da *malpractice*.

Si sente dire spesso che la Compagnia deve tenere indenne il Medico da ogni obbligo di risarcimento in quanto costui, nel periodo di imbarco, opererebbe in qualità di "dipendente della Compagnia"; il principio è solo in linea di massima corretto, e necessita qualche approfondimento.

Il punto di partenza sullo specifico tema è costituito dall' Art. 2049 Cod. Civ. , che dispone che "*padroni e committenti*" rispondano del danno cagionato "*dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell' esercizio delle mansioni cui sono adibiti*".

Il principio ha, dunque, portata generalissima, e non limitata al rapporto di lavoro subordinato propriamente inteso; a nulla rileva, dunque, che il Medico sia o meno, giuridicamente parlando, dipendente della Compagnia.

Comunque lo si possa inquadrare sotto il profilo giuridico, il rapporto tra Compagnia e Medico di Bordo è destinato a ricadere sempre e comunque sotto il disposto dell' Art. 2049.

Ma il tema è tutt' altro che esaurito...esiste, infatti, un "secondo livello" di tutela per il Medico, altrettanto interessante, sancito dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione e per il quale è necessaria una premessa.

E' ben noto che la c.d. responsabilità medica è stata collocata dalla giurisprudenza della Cassazione nell' ambito del c.d. "contratto di opera intellettuale", fondato su una generale "obbligazione di solidarietà" che grava su ogni tipo di organizzazione che fornisce prestazioni sanitarie.

Detto contratto "virtuale" (ma che, si noti bene, ha piena valenza giuridica !), è considerato operante dal momento stesso in cui il Paziente è accettato dalla struttura sanitaria, ed il suo contenuto consiste nell' obbligo per quest' ultima di fornire una "buona prestazione sanitaria" complessivamente intesa, ovviamente commisurata ai mezzi (umani, scientifici e tecnologici) concretamente disponibili all' atto delle prestazioni diagnostiche/terapeutiche.

Evidentemente, si tratta di una obbligazione di mezzi, e non di risultato.

Il Medico dovrà altresì tenere conto che tale generico dovere di diligenza comprende anche la corretta informazione del paziente (possibili insufficienze strutturali dell'ospedale, impossibilità di effettuare determinate terapie nell'immediato, necessità di terapie urgenti o invasive, *etc.*) e la raccolta di un valido consenso informato.

Tornando ora al tema di partenza, va rimarcato che tali principi, per unanime giurisprudenza, sono destinati a valere per qualsiasi struttura sanitaria organizzata, pubblica o privata, dal grande ospedale al piccolo ambulatorio privato.

Si può ritenere, dunque, che la stessa disciplina sia applicabile anche alle "infermerie" organizzate a bordo delle navi da crociera, alla condizione che le queste ultime battano bandiera italiana, potendosi per ciò ritenersi parte del territorio italiano.

Da quanto sopra può derivarsi il seguente principio: la Compagnia di navigazione italiana, che di fatto eroga il servizio sanitario, è direttamente responsabile per ogni evento dannoso avvenuto a bordo riconducibile a *malpractice* medica (con il limite, meramente di scuola, dei comportamenti dannosi posti in essere dolosamente!).

Un'altra considerazione andrà rimarcata: esattamente come accade per la *malpractice* "a terra", il danneggiato che intenda portare le proprie pretese risarcitorie di fronte al Giudice civile avrà tutto l'interesse a citare in giudizio direttamente la Compagnia, e non il Medico personalmente.

Ciò in quanto la sopra riportata riconduzione della prestazione medica in ambito contrattuale impone al danneggiato un onere probatorio processuale decisamente più leggero rispetto a chi invoca una responsabilità strettamente "professionale" del Medico.

Nel dettaglio: citando in giudizio la struttura sanitaria (nel nostro caso: la Compagnia italiana) il danneggiato dovrà provare semplicemente la sussistenza del rapporto contrattuale (il ricovero, la presa in carico) ed il peggioramento delle proprie condizioni di salute successivamente alle prestazioni.

Chi, invece, volesse invocare lo specifico "errore" (clinico o diagnostico, sottovalutazione, mancata informazione, *etc.*) del Medico dovrebbe provare processualmente qualcosa in più: la colpa di costui, in almeno una delle sue declinazioni: negligenza, imprudenza, imperizia.

Posto che nei procedimenti in materia di responsabilità medica le prove testimoniali hanno spesso efficacia rilevante ai fini della decisione, sarà decisamente più complicato per il danneggiato dare

dimostrazione processuale dello specifico errore “tecnico” che giustificerebbe una responsabilità personale del Medico.

Il Medico, però, non abbassi mai la guardia !

Nulla impedisce, infatti, che il danneggiato possa citare in giudizio, nel medesimo procedimento civile e solidalmente tra loro, sia la Compagnia che il Medico personalmente, invocando uno specifico episodio di *malpractice* di quest’ ultimo ed una sua specifica colpa professionale.

La prassi dice che ciò avviene nei casi di *malpractice* particolarmente evidente, di errori diagnostico/terapeutici ritenuti di facile rilevazione, ad esempio tramite consulenza tecnica.

Il danneggiato potrebbe avere interesse alla presenza del medico nel processo anche sotto il profilo “emotivo”, contando, magari, sulle pressioni del Medico verso la Compagnia a che questa risarcisca prima che il Giudice emetta Sentenza .

Nel caso di condanna solidale di Medico e Compagnia, il danneggiato potrà azionare la Sentenza favorevole nei confronti di ciascuna delle parti; in altre parole, potrà richiedere l’ intero ammontare del risarcimento (come determinato dal Giudice) all’ uno o all’ altra indifferentemente .

E’ evidente che qualsiasi danneggiato preferirà escutere la Compagnia...la quale avrà, poi, diritto di agire in via di regresso nei confronti del Medico per il 50% dell’ importo pagato al danneggiato.

Va evidenziata, in ultimo, la profonda differenza tra il meccanismo del regresso e quello della rivalsa.

Nel primo caso, si presuppone una condanna resa nei confronti di due soggetti in via solidale tra loro (nel caso che a noi interessa: Compagnia e Medico), ed il fatto che uno dei soggetti co-obbligati abbia soddisfatto integralmente le pretese del danneggiato.

L’ azione di regresso ha, dunque, natura meramente restitutoria, ed ove la stessa sia esercitata nei confronti del Medico costui non potrà eccepire alla Compagnia la ritenuta correttezza del suo comportamento, il fatto di avere ottemperato ad ordini o direttive, *etc.* .

L’ azione di rivalsa presuppone, invece, che la condanna al risarcimento sia intervenuta nei confronti di un solo soggetto (la Compagnia), alla quale toccherà, a propria volta, dimostrare che l’ obbligo di risarcimento è stato causato da uno specifico comportamento colposo del Medico, il quale potrà, eventualmente, dimostrare la correttezza del proprio operato.

**Avvocato Gian Maria TAVELLA**